2026/2414

19.11.2026

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 211/2026

del 10 luglio 2026

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/2414]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/1504 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi ([1]).

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato IX dell'accordo SEE, dopo il punto 31rw (Regolamento delegato (UE) 2025/419 della Commissione) è inserito quanto segue:

"31rx. **32024 R 1504**: Regolamento delegato (UE) 2024/1504 della Commissione, del 22 febbraio 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio, da parte dell'Autorità bancaria europea, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi (GU L, 2024/1504, 30.5.2024).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 1, dopo l'acronimo "(ABE)" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza EFTA";

b) l'articolo 2 è così modificato:

i) ai paragrafi 1 e 5, dopo i termini "[all'][L']ABE" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, [al] l'Autorità di vigilanza EFTA"; al paragrafo 5, il verbo "può" è sostituito dal verbo "possono";

ii) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se un fascicolo è incompleto, l'ABE ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.";

iii) al paragrafo 3, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iv) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ABE ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro cui la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte; il termine è di almeno due

([1]) GU L, 2024/1504, 30.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1504/oj.

settimane nel caso in cui l'ABE concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ABE non concordi con tutte le conclusioni. L'ABE, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non è tenuta a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione su una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 130 e 131 del regolamento (UE) 2023/1114.";

v) al paragrafo 6, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

c) l'articolo 3 è così modificato:

i) ai paragrafi 1 e 3, dopo i termini "[del]l'ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, [del] l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 2, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

d) l'articolo 4 è così modificato:

i) al paragrafo 1, primo e secondo comma, e al paragrafo 2, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 1, terzo comma, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA"; il verbo "concede" è sostituito dal verbo "concedono";

iii) al paragrafo 1, quarto comma, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA"; il verbo "può" è sostituito dal verbo "possono";

iv) al paragrafo 2, primo comma, e al paragrafo 3, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

v) al paragrafo 2, secondo comma, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria la reputa responsabile di una violazione di cui all'allegato V o VI del regolamento (UE) 2023/1114, l'ABE ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 130 del regolamento (UE) 2023/1114. L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.";

e) l'articolo 5 è così modificato:

i) al paragrafo 1, dopo l'acronimo "ABE" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA"; il verbo "concede" è sostituito dal verbo "concedono";

ii) al paragrafo 1, dopo i termini "dall'Autorità stessa" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, dall'Autorità di vigilanza EFTA";

f) l'articolo 6 è così modificato:

i) ai paragrafi 3 e 4, dopo i termini "[dal][del]l'ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, [dal][del]l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:

"Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di penalità di mora è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA a norma dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia";

g) l'articolo 7 è così modificato:

i) ai paragrafi 1 e 3, dopo i termini "dell'ABE" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, dell'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 5, lettera b), dopo i termini "regolamento (UE) 2023/1114" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, di un riesame della Corte EFTA a norma dell'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia"".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2024/1504 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 luglio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 41/2025 del 20 febbraio 2025 ([2]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([2]) GU L, 2025/765, 8.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/765/oj.